

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12 DEL 27 LUGLIO 2018

DECRETO DIGNITA' N. 87/2018

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/07/2018 del D.L. n. 87/2018 (c.d. "Decreto dignità"), a partire **dal 14 luglio 2018** sono in vigore le disposizioni che modificano la disciplina del contratto a termine e della somministrazione di lavoro a termine, contenute nel decreto legislativo n. 81/2015, nonché dell'indennità prevista in caso di licenziamento illegittimo di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 (decreto legislativo n. 23/2015 - c.d. "Jobs Act").

Di seguito, provvediamo a fornire una prima e sintetica illustrazione delle principali modifiche introdotte dal decreto legge n. 87/2018, riservandoci di fornire successivamente ulteriori aggiornamenti, anche a seguito dell'iter di conversione in legge del decreto.

CONTRATTO A TERMINE

- La durata massima del contratto a termine, comprensivo di eventuali proroghe e rinnovi, passa da 36 mesi a **24 mesi**;
- è possibile stipulare un primo contratto della **durata massima di 12 mesi senza** l'indicazione della **causale**;
- nell'ambito dei **primi 12 mesi**, il contratto può essere liberamente prorogato **senza** indicazione della **causale**;
- viceversa, in caso di **durata superiore ai 12 mesi**, sia per i rinnovi che per le proroghe è necessario indicare una **causale**;
- le **causali** che possono giustificare la prosecuzione del contratto oltre i 12 mesi o il suo rinnovo sono:
 - esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività,
 - esigenze sostitutive di altri lavoratori,
 - esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria,

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

- le proroghe ammesse passano da 5 a **4**;
- il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è **umentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo** del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione;
- il termine per l'impugnazione del contratto a tempo determinato, precedentemente fissato in 120 giorni, è elevato a 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.

Da notare che, per espressa previsione legislativa, la nuova disciplina si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato **stipulati successivamente** alla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018), nonché alle **proroghe** e ai **rinnovi** dei contratti **in corso alla medesima data**.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Anche alla disciplina del rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore si applicano le nuove regole del lavoro a tempo determinato, con l'eccezione:

- del tetto massimo legale di contratti stipulabili;
- del diritto di precedenza.

INDENNITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

In caso di licenziamento di lavoratori **assunti dopo il 7 marzo 2015 con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti**, qualora risulti accertato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo o soggettivo o della giusta causa, l'indennità risarcitoria prevista per legge **non può essere inferiore a sei e superiore a trentasei mensilità** (in precedenza, il minimo erano quattro mensilità ed il massimo 24 mensilità).